Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 11 marzo 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1971, n. **1366.**

Inclusione del comune di Benevento tra quelli ammessi a beneficiare delle disposizioni previste dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 19 ottobre 1962, n. 1465, e 4 dicembre 1962, n. 1829, con i quali sono stati determinati, fra l'altro, i comuni in cui sono applicabili le disposizioni previste dalla citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431;

Vista la decisione n. 215/69, con la quale il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha accolto il ricorso proposto dal comune di Benevento avverso la omessa inclusione del comune stesso fra quelli in cui sono applicabili le disposizioni della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 12 marzo 1970;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il comune di Benevento è incluso tra quelli ammessi al beneficio delle disposizioni previste dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 71. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1971, n. **1367.**

Classificazione tra i comprensori di bonifica di seconda categoria del territorio dei bacini vallivi dei fiumi Metauro e Cesano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 22 marzo 1968 e i relativi allegati presentati dal consorzio di bonifica Val del Foglia con sede in Pesaro ed intesi ad ottenere l'ampliamento del proprio perimetro mediante l'inclusione dei bacini vallivi dei fiumi Metauro e Cesano di ha. 46.330, ricadenti nelle provincie di Pesaro e di Ancona, previa classifica della zona stessa in comprensorio di bonifica di seconda categoria;

Considerato che, indipendentemente dall'ampliamento, è necessario procedere alla classifica dei terreni stessi fra i comprensori di bonifica di seconda categoria;

Visto in proposito il decreto ministeriale 9 dicembre 1968, n. 3119, con il quale è stata disposta la pubblicazione della domanda 22 marzo 1968 e dei relativi allegati;

Visti sugli atti:

i voti del comitato tecnico provinciale per la bonifica di Pesaro 9 aprile 1968, n. 1388 e 3 settembre 1969, n. 1519;

i pareri dell'ispettore compartimentale agrario per le Marche 10 luglio 1968, n. 3313 e 11 ottobre 1969, n. 15457;

i pareri dell'ispettore generale del genio civile addetto al provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche 23 agosto 1968 e 23 ottobre 1969;

il voto del Consiglio superiore dell'agricoltura 19 maggio 1970;

Viste le note 18 novembre 1970, n. 4007 del Ministero dei lavori pubblici e 20 gennaio 1971, n. 182259 del Ministero del tesoro, dell'assenso espresso ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla proposta di classifica di che trattasi;

Ritenuto che, in relazione all'istruttoria svolta, la classifica dei territori dei bacini dei fiumi Metauro e Cesano dell'estensione di ha. 46.330, in quanto ricorrono le condizioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, si presenta utile ed opportuna;

Che il perimetro del territorio da classificare, esteso complessivamente ha. 46.330, è distinto nell'allegata corografia in scala 1:100.000 con linea rossa continua verso il mare, con linea marrone continua lungo l'autostrada Bologna-Canosa, comprendente totalmente i comuni di San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Mondavio, Monteporzio, Cartoceto, Mombaroccio, Monteciccardo e parzialmente i comuni di Pesaro, Fano, Mondolfo, Fratte Rosa, Pergola, Fossombrone, Sant'Ippolito, Barchi, Orciano di Pesaro, San Giorgio di Pesaro, Piagge e Serrungarina in provincia di Pesaro e l'intero comune di Monterado e parte dei comuni di Senigallia, Castel Colonna, Castelleone di Suasa e Arcevia in provincia di Ancona e Corinaldo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con il Ministro per il tesoro;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio dei bacini vallivi dei fiumi Metauro e Cesano limitrofo al consorzio di bonifica Val del Foglia, il cui perimetro è indicato con linea rossa continua e, per il lato verso il mare, con linea marrone continua e comprendente totalmente i comuni di San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Mondavio, Monteporzio, Cartoceto, Mombaroccio, Monteciccardo, e parzialmente i comuni di Pesaro, Fano, Mondolfo, Pergola, Fratte Rosa, Fossombrone, Sant'Ippolito, Barchi, Orciano di Pesaro, San Giorgio di Pesaro, Piagge e Serrungarina in provincia di Pesaro e interessante altresì l'intero comune di Monterado e parte dei comuni di Senigallia, Castel Colonna, Corinaldo, Castelleone di Susa e Arcevia, in provincia di Ancona, dell'estensione complessiva di ettari 46.330, è classificato ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di 2ª categoria, sulla base della corografia in scala 1:100.000 che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1971

SARAGAT

NATALI — LAURICELLA — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 70. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1971, n. **1368**.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Narni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Narni (distretto notarile di Terni);

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Vista la nota del sindaco del comune di Narni;

Visti i pareri del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del procuratore della Repubblica di Terni;

Considerata la persistente inattività del predetto archivio notarile mandamentale che non risponde più ad alcuna concreta utilità per la popolazione, nonchè la inefficienza dei locali e lo stato di abbandono del materiale in essi depositato;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Narni è soppresso.

Gli atti notarili ricevuti dai notai cessati anteriormente all'ultimo centennio dovranno essere versati al competente archivio di Stato.

Ogni altro atto, in originale o in copia, sarà invece depositato nell'archivio notarile distrettuale di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 83. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. **1369**.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Prizzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 10 luglio 1887, n. 4749, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Prizzi (distretto notarile di Palermo);

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Viste le deliberazioni dei comuni di Prizzi e Palazzo Adriano;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Prizzi è soppresso.

Gli atti notarili ricevuti dai notai cessati anteriormente all'ultimo centennio dovranno essere versati al competente archivio di Stato.

Ogni altro atto, in originale o in copia, sarà, invece, depositato nell'archivio notarile distrettuale di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 78. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971.

Rinnovo della composizione della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consecutivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuta l'opportunità di procedere al rinnovo della composizione della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto la delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è così composta:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i presidenti delle sezioni prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i direttori generali degli affari generali e del personale, della viabilità ordinaria e delle NN.CC.FF., delle acque e degli impianti elettrici, delle opere marittime, dell'edilizia stradale e sovvenzionata, delle opere igieniche, dei servizi speciali e della urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;

Torregrossa prof. dott. Giovanni, consigliere di corte d'appello;

Orabona prof. Edoardo, preside della facoltà di ingegneria della Università di Bari;

Zoboli avv. Giuseppe, sostituto avvocato generale dello Stato;

Ferrari prof. Paolo, assistente ordinario di costruzioni stradali e ferroviarie presso l'Università degli studi di Napoli;

Portoghesi prof. arch. Paolo, preside della facoltà di architettura del Politecnico di Milano;

Iappelli prof. dott. Ruggero, straordinario di geotecnica presso l'Università degli studi di Palermo;

Lo Giudice prof. ing. Gino, titolare della cattedra di impianti tecnici presso l'Università degli studi di Palermo;

Benini prof. dott. Antonio, incaricato di costruzioni stradali presso l'Università degli studi di Roma;

Moro dott. Pietro, direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

Bottalico prof. dott. Michele, direttore generale della bonifica e della colonizzazione del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Pizzigallo dott. Vitantonio, direttore generale della economia montana e delle foreste del Ministero della agricoltura e foreste;

De Flora prof. Ferdinando, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici;

Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del genio civile;

Quoiani dott. ing. Corrado, ispettore generale del genio civile;

Rivelli dott. ing. Roberto, ispettore generale del genio civile;

Canali prof. dott. ing. Lamberto, ispettore generale del genio civile;

Rossi dott. ing. Filippo, ispettore generale del genio civile;

Rendina dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile;

De Coro dott. ing. Ettore, ispettore generale del genio civile;

Muzzillo arch. Giuseppe, architetto;

Vittorini dott. ing. Marcello, ingegnere.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1972
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 254

(3718)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971.

Rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524, recante modificazioni alle disposizioni di legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e alla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 29 novembre 1954, n. 1208, recante modificazioni alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1488, con la quale è stata istituita in seno al Ministero dell'industria e del commercio la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'ANAS;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1262, con la quale il servizio centrale per l'edilizia scolastica è stato trasformato in Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, concernente il mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli uffici provinciali e delle camere di commercio, industria ed agricoltura;

Vista la legge 20 giugno 1967, n. 487, concernente la modifica dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, che prevede che possa essere trattenuto in servizio il personale della carriera tecnica direttiva, con qualifica non superiore a quella di ispettore generale, che abbia compiuto il 65° anno di età;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, concernente le norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e previdenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968;

Vista la legge 30 luglio 1971, n. 491, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, che prevede ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente la corresponsione ai componenti di organi collegiali previsti da disposizioni legislative di un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute;

Considerata l'opportunità di procedere al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il periodo decorrente dalla data del presente decreto e per la durata di un biennio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un biennio, il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto nel modo seguente:

Membri di diritto:

il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

l'ispettore generale preposto all'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

il presidente del Magistrato alle acque;

il presidente del Magistrato per il Po;

i provveditori regionali alle opere pubbliche;

l'ispettore generale preposto all'ispettorato superiore del genio civile per il Tevere;

il capo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Palermo;

gli ispettori generali del genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

il direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il direttore generale dell'Amministrazione civile;

il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

il direttore generale del demanio;

il direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

il direttore generale delle antichità e belle arti;

il direttore generale della bonifica e della colonizzazione;

il direttore generale dell'economia montana e delle foreste;

il direttore generale della produzione agricola;

il direttore generale del demanio marittimo e dei porti;

il direttore generale del turismo;

il direttore generale delle miniere;

il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

il direttore generale dell'ispettorato delle partecipazioni statali;

il direttore dell'ufficio idrografico della Marina militare;

il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;

il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola.

Membri designati dalle amministrazioni di appartenenza:

Santaniello prof. Giuseppe, consigliere di Stato;

Granito dott. Fernando, consigliere di Stato;

Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato;

Savarese dott. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;

Carusi avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;

Angelini Rota avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;

Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;

Farace dott. Alessandro, ambasciatore;

Novelli dott. Tommaso, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Donati Nelson, generale di brigata del servizio permanente effettivo;

Castellucci Gilberto, tenente generale del genio aeronautico, ruolo ingegneri;

Fienga dott. ing. Ruben, direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Mayer dott. ing. Lucio, direttore centrale di 1ª classe del servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato;

Riggio dott. ing. Antonino, direttore centrale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;

Dato dott. Bernardo, direttore generale della tutela economica e dei prodotti agricoli del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Pistella dott. Alessandro, direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi del Ministero della agricoltura e delle foreste;

D'Armini dott. ing. Pietro, direttore generale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Armani dott. ing. Franco, direttore centrale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Tosti dott. ing. Gino, ispettore generale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Lucaroni dott. ing. Giorgio, ispettore generale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Merola dott. ing. Tommaso, ispettore generale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Cipriani dott. Guido, ispettore generale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;

Valle prof. ing. Cesare, consigliere nazionale della economia e del lavoro.

Membri esperti:

Tesoriere prof. Giuseppe, ordinario di costruzione di strade ferrovie e aeroporti all'Università di Palermo;

Augusti prof. ing. Giuliano, incaricato di scienza delle costruzioni all'Università di Catania;

Cestelli Guidi prof. Carlo, straordinario di scienza delle costruzioni all'Università di Roma;

Russo Spena prof. Andrea, ordinario di idraulica presso l'Università di Napoli;

Croce prof. Arrigo, ordinario di tecnica delle fondazioni all'Università di Napoli;

Ferro prof. Guido, ordinario di costruzioni marittime all'Università di Padova;

Giangreco prof. Elio, ordinario di scienza delle costruzioni all'Università di Napoli;

Greco prof. arch. Saul, ordinario di elementi costruttivi all'Università di Roma;

Morandi prof. ing. Riccardo, incaricato di forma e struttura dei ponti all'Università di Firenze;

Moretti prof. Attilio, direttore del servizio geologico d'Italia;

Salzano prof. ing. Eduardo, esperto in pianificazione territoriale;

Piccinato prof. arch. Luigi, ordinario di urbanistica all'Università di Roma;

Supino prof. Giulio, ordinario di idraulica all'Università di Bologna;

Vittorini prof. ing. Marcello, ingegnere;

Boazzelli avv. Guglielmo, rappresentante della Associazione nazionale dei comuni italiani;

Nardi dott. Vincenzo, rappresentante dell'Unione delle provincie d'Italia;

Art. 2.

Si fa riserva di provvedere con successivo decreto alla ripartizione delle attribuzioni tra le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè all'assegnazione dei componenti suddetti alle sei sezioni del predetto consesso, ai sensi dell'art. 1, terzo capoverso, della legge 20 aprile 1952, n. 524.

Art. 3.

Ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici spetta, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417, un gettone di presenza nella misura di L. 5000 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, alla cui spesa si farà fronte con i fondi stanziati sul capitolo 1201 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1972
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 245

(3719)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1971.

Ripartizione delle attribuzioni e assegnazione dei componenti alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1971, n. 46890, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 245, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio decorrente dalla data del decreto stesso e si è fatta altresì, riserva di provvedere con successivo decreto alla ripartizione delle attribuzioni tra le 6 sezioni del predetto consesso ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ai sensi dell'art. 1, 3° capoverso della legge 20 aprile 1952, n. 524;

Ritenuta l'opportunità di procedere, a scioglimento della cennata riserva, alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed all'assegnazione dei componenti il consesso in parola alle predette sezioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del 9 novembre 1971 e per la durata di un biennio le attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono le seguenti:

Sezione 1ª:

Edilizia in genere;
Impianti sportivi e di carattere turistico;
Costruzioni in zone sismiche;
Strutture in cemento armato precompresso;
Attuazione dei piani di ricostruzione;
Idoneità tecnica per costruzioni prefabbricate.

Sezione 2ª:

Viabilità - Acquedotti, fognature e impianti igienici speciali - Opere di consolidamento e spostamento di abitati.

Sezione 3ª:

Opere marittime - Opere di navigazione interna - Opere idrauliche, di bonifica e di irrigazione - Opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani - Opere di trasformazione fondiaria e opere sussidiarie per le quali sia richiesto il parere da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Acquedotti rurali.

Sezione 4ª:

Utilizzazione delle acque pubbliche a scopo potabile, irriguo e industriale - Acque sotterranee - Impianti di produzione di energia elettrica e di energia nucleare. Linee di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica. Sbarramenti di ritenuta; approvazione progetti e sorveglianza lavori.

Sezione 5ª:

Ferrovie, tranvie, metropolitane e funicolari - Aeroporti, eliporti, autostazioni e infrastrutture speciali dei trasporti pubblici - Servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna - Impianti tecnologici nelle costruzioni.

Sezione 6ª:

Disciplina dell'attività urbanistica. Piani territoriali di coordinamento. Piani regolatori generali comunali ed intercomunali. Piani di trasferimento degli abitati. Piani di ricostruzione. Questioni generali di interesse urbanistico.

Art. 2.

Per il cennato biennio la composizione delle sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici è così stabilita:

SEZIONE 1ª

Presidente:

Bianchi dott. ing. Alberto.

Membri:

i direttori generali degli affari generali e del personale, delle opere igieniche, dei servizi speciali e dell'dilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici.

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

l'ispettore generale preposto all'ispettorato generale per la ricostruzione edilizia;

Granito dott. Fernando, consigliere di Stato;

Angelini Rota dott. avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;

Onufrio dott. avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;

Caimo dott. ing. Italo, ispettore generale del genio civile;

Carreras dott. arch. Guido, ispettore generale del genio civile;

Caselli dott. ing. Pietro, ispettore generale del genio civile;

Croppi dott. ing. Gabriele, ispettore generale del genio civile;

Cuffaro dott. ing. Pietro, ispettore generale del genio civile;

Guidi dott. ing. Filippo, ispettore generale del genio civile;

Licitra dott. ing. Salvatore, ispettore generale del genio civile;

Lorenzani dott. ing. Renzo, ispettore generale del genio civile;

Montebruno dott. ing. Enrico, ispettore generale del genio civile;

Navarra dott. ing. Silvio, ispettore generale del genio civile;

Pastore dott. ing. Oreste, ispettore generale del genio civile;

Rivelli dott. ing. Roberto, ispettore generale del genio civile;

Rendina dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile.

Esperti:

Cestelli Guidi prof. dott. ing. Carlo;

Croce prof. dott. ing. Arrigo;

Giangreco prof. dott. ing. Elio;

Morandi prof. dott. ing. Riccardo;

Moretti prof. dott. ing. Attilio.

SEZIONE 2ª

Presidente:

Grappelli dott. ing. Giorgio.

Membri:

i direttori generali degli affari generali e del personale, delle opere igieniche, dei servizi speciali e della viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie del Ministero dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;

il direttore generale delle antichità e belle arti;

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Santaniello prof. Giuseppe, consigliere di Stato;

Carusi dott. avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;

Angelini Rota dott. avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;

De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;

Cecilia Santamaria dott. ing. Fernando, ispettore generale del genio civile;

Cordone dott. ing. Nicola, ispettore generale del genio civile;

Cuffaro dott. ing. Pietro, ispettore generale del genio civile;

Lorenzani dott. ing. Renzo, ispettore generale del genio civile;

Lupino dott. ing. Salvatore, ispettore generale del genio civile;

Tecchia dott. ing. Michele, ispettore generale del genio civile.

Esperti:

Boazzelli dott. avv. Guglielmo;

Cestelli Guidi prof. dott. ing. Carlo;

Croce prof. dott. ing. Arrigo;

Giangreco prof. dott. ing. Elio;

Morandi prof. dott. ing. Riccardo;

Moretti prof. dott. ing. Attilio;

Russo Spena prof. dott. Andrea;

Supino prof. dott. ing. Giulio;

Tesoriere prof. Giuseppe;

Vittorini prof. dott. ing. Marcello.

SEZIONE 3ª

Presidente:

Migliardi dott. ing. Aldo.

Membri:

i direttori generali delle acque e II.EE., delle OO.MM. e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

il presidente del Magistrato alle acque;

il presidente del Magistrato per il Po;

il direttore generale della bonifica e colonizzazione;

il direttore generale dell'economia montana e delle foreste;
il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale del demanio;
il direttore generale del demanio e dei porti;
il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
l'ispettore generale preposto all'ispettorato superiore del genio civile per il Tevere;
il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;
il direttore dell'ufficio idrografico della Marina militare;
Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato;
Savarese dott. avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;
Onufrio dott. avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;
Riggio dott. ing. Antonino, direttore centrale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;
Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del genio civile;
Bendini dott. ing. Carlo, ispettore generale del genio civile;
Caselli dott. ing. Pietro, ispettore generale del genio civile;
Cataldi dott. ing. Renato, ispettore generale del genio civile;
Gravino dott. ing. Elio, ispettore generale del genio civile;
Giusti dott. ing. Marcello, ispettore generale del genio civile;
Jacobucci dott. ing. Vitaliano, ispettore generale del genio civile;
Montebruno dott. ing. Enrico, ispettore generale del genio civile;
Nannei dott. ing. Ugo, ispettore generale del genio civile;
Navarra dott. ing. Silvio, ispettore generale del genio civile;
Paglia dott. ing. Antonio, ispettore generale del genio civile;
Pasanisi dott. ing. Guido, ispettore generale del genio civile;
Pezza dott. ing. Vincenzo, ispettore generale del genio civile;
Ricciardi dott. ing. Raffaele, ispettore generale del genio civile;
Scifoni dott. ing. Enzo, ispettore generale del genio civile;
Zaza dott. ing. Giulio, ispettore generale del genio civile.

Esperti:

Boazzelli dott. avv. Guglielmo;
Cestelli Guidi prof. dott. ing. Carlo;
Croce prof. dott. ing. Arrigo;
Ferro prof. dott. ing. Guido;
Giangreco prof. dott. ing. Elio;
Moretti prof. dott. ing. Attilio;
Russo Spena prof. dott. ing. Andrea;
Supino prof. dott. ing. Giulio;
Tesoriere prof. Giuseppe.

SEZIONE 4ª

Presidente:

Pirozzi dott. ing. Tommaso.

Membri:

i direttori generali delle acque e degli impianti elettrici e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente del Magistrato alle acque;
il presidente del Magistrato per il Po;
il direttore generale della bonifica e della colonizzazione;
il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
il direttore generale del demanio;
il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base;
l'ispettore generale preposto all'ispettorato superiore del genio civile per il Tevere;
Granito dott. Fernando, consigliere di Stato;
Angelini Rota dott. avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;
Onufrio dott. avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;
De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;
Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale delle poste e delle telecomunicazioni;
Canali prof. ing. Lamberto, ispettore generale del genio civile;
Colamarino prof. ing. Giovanni, ispettore generale del genio civile;
Evola dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del genio civile;
Gazzolo dott. ing. Tomaso, ispettore generale del genio civile;
Gnisci dott. ing. Ugo, ispettore generale del genio civile;
Pastore dott. ing. Oreste, ispettore generale del genio civile.

Esperti:

Boazzelli dott. avv. Guglielmo;
Croce prof. dott. ing. Arrigo;
Ferro prof. dott. ing. Guido;
Morandi prof. dott. ing. Riccardo;
Moretti prof. dott. ing. Attilio;
Russo Spena prof. dott. Andrea;
Supino prof. dott. ing. Giulio.

SEZIONE 5ª

Presidente:

Faggioni dott. ing. Loris.

Membri:

i direttori generali degli affari generali e del personale e della viabilità ordinaria e delle NN.CC.FF. del Ministero dei lavori pubblici;
il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;
il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato;
Savarese dott. avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;
Onufrio dott. avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;

De Dominicis dott. ing. Giuseppe, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;
Donati gen. Nelson, generale di brigata in s.p.e.;
Castellucci dott. ing. Gilberto, tenente generale del genio aeronautico, ruolo ingegneri;
Armanni dott. ing. Franco, direttore centrale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Lucaroni dott. ing. Giorgio, ispettore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Tosti dott. ing. Gino, ispettore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Cipriani dott. ing. Guido, ispettore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Merola dott. ing. Mario, ispettore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Mayer dott. ing. Lucio, direttore centrale di 1ª classe delle ferrovie dello Stato;
Riggio dott. ing. Antonio, direttore centrale delle ferrovie dello Stato;
Battisti dott. ing. Cesare, ispettore generale del genio civile;
De Coro dott. ing. Ettore, ispettore generale del genio civile;
De Rosa dott. ing. Orlando, ispettore generale del genio civile;
Lorenzani dott. ing. Renzo, ispettore generale del genio civile;
Rossi dott. ing. Filippo, ispettore generale del genio civile;
Tecchia dott. ing. Michele, ispettore generale del genio civile.

Esperti:

Cestelli Guidi prof. dott. ing. Carlo;
Croce prof. dott. ing. Arrigo;
Greco prof. dott. arch. Saul;
Morandi prof. dott. ing. Riccardo;
Tesoriere prof. dott. Giuseppe;
Vittorini prof. dott. Marcello.

SEZIONE 6ª

Presidente:

Di Gioia prof. dott. ing. Vincenzo.

Membri:

i direttori generali dell'edilizia statale e sovvenzionata e dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;
il direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;
il direttore generale dell'economia montana e delle foreste;
il direttore generale del demanio;
il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
il direttore generale dell'amministrazione civile;
il direttore generale delle antichità e belle arti;
il direttore generale dell'edilizia scolastica e dell'arredamento della scuola;
il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica;
il direttore generale del turismo;
l'ispettore generale preposto all'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;
Santaniello prof. Giuseppe, consigliere di Stato;
Carusi dott. avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;
Angelini Rota dott. avv. Giuseppe, vice avvocato dello Stato;
Valle prof. dott. ing. Cesare, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;
Donati gen. Nelson, generale di brigata del servizio permanente effettivo;
Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale delle poste e telecomunicazioni;
Riggio dott. ing. Antonino, direttore centrale delle ferrovie dello Stato;
Arrigoni dott. ing. Riccardo, ispettore generale del genio civile;
Battisti dott. ing. Cesare, ispettore generale del genio civile;
Carreras dott. arch. Guido, ispettore generale del genio civile;
Cordone dott. ing. Nicola, ispettore generale del genio civile;
Jacobucci dott. ing. Vitaliano, ispettore generale del genio civile;
Quoiani dott. arch. Corrado, ispettore generale del genio civile;
Ventriglia prof. dott. ing. Franco, ispettore generale del genio civile.

Esperti:

Boazzelli dott. avv. Guglielmo;
Moretti prof. dott. ing. Attilio;
Piccinato prof. dott. arch. Luigi;
Salzano prof. ing. Edoardo;
Tesoriere prof. Giuseppe;
Vittorini prof. dott. ing. Marcello.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1971

SARAGAT

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1972
Registro n. 4, foglio n. 182

(3720)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971.

Nomina del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 883;
Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1149;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale in data 4 dicembre 1971, n. 46330, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1972, registro n. 939, foglio n. 350, con il quale il dottor ing. Antonio Franco, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato collocato a riposo a domanda, ai sensi e per gli effetti della legge 24 maggio 1970, numero 336;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 16 dicembre 1971 il dott. ing. Giovanni Travaglini cessando dalla carica di provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania è nominato presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici con lo stipendio di L. 5.957.910 annue lorde.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1972
Registro n. 3, foglio n. 243

(3721)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 346;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Cremona presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Minozzi dott. Enrico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Signori geom. Mario, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Martone ing. Pietro, rappresentante del genio civile;

Villa dott. Nino, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Franzini dott. Ugo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Rossi Francesco, Minuti Ermete, Taverna Francesco, Rigoli rag. Franco, Cominacini Giuliano, Galli Donato e Bonisoli rag. Enzo, rappresentanti dei lavoratori;

Roncaglio rag. Luigi, Torri dott. Guido, Regis rag. Giuliano e Ghisolfi Adriana, rappresentanti dei datori di lavoro;

Fedeli Rosolino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 182

(3676)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 347;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Foggia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

De Bellis avv. Gaetano, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Anelli dott. Filippo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Rezzolla geom. Raffaele, rappresentante del genio civile;

Scillitani dott. Salvatore, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Melino dott. Mariano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Doddi Mario, Di Giovanni Vito, Colella Teodoro, Colucci Pietro, Durante Francesco, Ricci Michele e Vigilante Angelo, rappresentanti dei lavoratori;

Marseglia dott. Francesco, Nicastro dott. Annibale, Giannattasio prof. Raffaele e Lanna dott. Luigi, rappresentanti dei datori di lavoro;

Daniello per. agr. Girolamo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 181

(3675)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1968, registro n. 14, foglio n. 20;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Livorno, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rocchi dott. Enzo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Pratelli dott. Ottorino, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fontani rag. Alberto, rappresentante del genio civile;

Pasquali Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Gasperetti dott. Giuseppe, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Conti Danilo, Montauti Alberto, Mazzanti Rolando, Valtriani Angiolino, Quochi Jacopo, Grossi Gianfranco e Catapano Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Rosa Fauzza dott. G. Domenico, Giorgio dott. ing. Attilio, Biondetti rag. Sergio e Galli Silvano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Consensi rag. Isidoro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 180

(3673)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 188;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Perugia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Maccotta dott. Giambattista, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Mazzotta dott. Antonio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Morini geom. Siro, rappresentante del genio civile;

Viterbo dott. Francesco, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Chimenti per. agr. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Grelli Mario, Cirimbilli Palmiero, Formica G. Franco, Pomini Roberto, Fetriconi Lamberto, Borscia Ivano e Pimpinelli Franco, rappresentanti dei lavoratori;

Dell'Omo dott. Biagino, Birgolotti Giuseppe, Rotelli Michele e Nissim Loris, rappresentanti dei datori di lavoro;

Federici Francesco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 189

(3671)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 175;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Modena presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Miglia dott. Edvino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Gherardi dott. Decio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Leonardi geom. Giovanni, rappresentante del genio civile;

Giusti dott. Alessandro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Magherini dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Serafini Pietro, Martinelli Cesare, Bruzzi Bruno, Cavalieri Bruno, Bernini G. Carlo, Guerzoni Alcide e Casagrande Gastone, rappresentanti dei lavoratori;

Rebuttini comm. Dante, Rossetti dott. Giacomo, Casolari dott. Francesco e Boldrini Valentino R., rappresentanti dei datori di lavoro;

Ranzi Alberto, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 194

(3672)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 171;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Gorizia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Bonanni dott. Aristide, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Terenzio dott. Edoardo, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Ferrari dott. ing. Lorenzo, rappresentante del genio civile;

Verzegnassi dott. Ugo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Finzi-Contini dott. Roberto, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Papais Renato, Sfiligoi Edo, Selli Maria, Padovan Giovanni, Colautti Achille, Antonaci Giuliano e Dozzo Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Della Lucia dott. Giuseppe, Zandomeni dott. Armando, Mian Bruno e Russian Virgilio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Humar Saverio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Registro n. 1 Lavoro e prev. soc., foglio n. 193

(3674)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1971.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti riguardanti le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Calabria e Sicilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER LA SANITÀ

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il piano regolatore generale degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

Viste le proposte di variante al piano suddetto riguardanti: per il Trentino-Alto Adige, i comuni di Renon, Barbiano e Nova Ponente; per il Veneto, il comune di Trichiana ed i consorzi di Monticello Conte Otto, dell'Astico, della Burana, del Grappa ai Monti; per l'Emilia-Romagna, i comuni di Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Gabicce Mare; per il Lazio, i comuni di Castelmadama, Sezze, Atina, Vallinfreda e Montenero Sabino; per l'Abruzzo, il consorzio acquedotto del Ruzzo; per la Calabria, i comuni di Catanzaro, Botricello, Cropani Marina, Sellia Marina, Amato, Gimigliano, Marcellinara, Miglierina, Settingiano, Tirolo, Feroleto della Chiesa, Pentone, Fossato Serralta e Sorbo San Basile; per la Sicilia, i comuni di Giarre, Riposto, Partinico, Alcamo, Castellammare del Golfo, Balestrate e Trappeto;

Considerato che le varianti di cui sopra sono ammissibili dal punto di vista tecnico ed economico e che le soluzioni con esse proposte non sono in contrasto o comunque incompatibili con le esigenze connesse alla utilizzazione delle risorse idriche per usi diversi da quello potabile (agricoli, industriali, ecc.);

Visto il voto n. 369 reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 19 giugno 1970 ed il parere espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 28 gennaio 1971;

Ritenuto che in adempimento al disposto dell'art. 1 della legge n. 129 citata le proposte di variante di cui sopra sono state portate a conoscenza delle Regioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, le varianti agli schemi di adduzione previsti dal piano regolatore generale degli acquedotti specificatamente indicate negli uniti fogli che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Gli atti e gli elaborati relativi alle varianti indicate nel precedente articolo saranno depositati, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 129 citata, presso i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche e lasciati in visione, per novanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a chi vi abbia interesse.

Roma, addì 29 dicembre 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

REGIONE	Comuni e enti vari	Schema di adduzione previsto dal piano approvato	VARIANTI		
			Schemi di adduzione sostitutivi	Schemi di adduzione integrativi	Comuni serviti da schemi di adduzione consortili
TRENTINO-ALTO ADIGE	Renon	Schema n. 26 - Sorgente della Malga di Corno	Sorgente Pennleger	—	—
	Barbiano . . .	Schema n. 5 - Sorgente Pennleger	Sorgenti Zarl e Lukesbrand	—	—
	Nova Ponente .	Schema esistente	—	Sorgente Monte Pala	—
VENETO	Trichiana . . .	Schema n. 48 - Consorzio destra Piave	Sorgente Sampoi	—	—
		Schema n. 44 - Consorzio sinistra Piave	—	—	—
	Consorzio Monticello Conte Otto	Schema n. 72 - Falda acquifera - Ponticello di Pianezze	—	—	Esclusi i comuni di Dueville e Montecchio Precalcino
		Schema n. 72 - Elenco aggiuntivo - Falda acquifera - Ponticello di Pianezze	—	—	Sostituito il comune di Dueville con quello di Pozzoleone
	Consorzio acquedotto dell'Astico	Schema n. 29 - Sorgente Val Posina	—	—	Inclusi anche i seguenti comuni: Dueville, Montecchio Precalcino, Breganze Caltrano, Carrè, Chiuppano, Piovene Rocchette, Thiene Villaverla, Zugliano
		Schema n. 29 - Elenco aggiuntivo - Sorgente Val Posina	—	—	—
	Consorzio acquedotto del Grappa	Schema n. 35 - Sorgente Fontanazzi - Cismon del Grappa	—	—	Inclusi anche i seguenti comuni: Campolongo, Cassola Pova, Cartigliano, Rosà, Rossano Veneto, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna
		Schema n. 35 - Elenco aggiuntivo - Sorgente Fontanazzi - Cismon del Grappa	—	—	Inclusi anche i sopra indicati comuni
	Consorzio acquedotto ai Monti	Acquedotto esistente sorgente Molini in comune di Arcugnano	—	Sorgente Palù in comune di Mossano	Escluso il comune di Grancona ed inclusi anche i comuni di Castagnaro, Longare e Nanto
	Consorzio bonifica della Burana	Schema n. 20 - (Emilia Romagna) Pozzi Poggio Rusco - Pozzi di Cognento	—	—	Inclusi anche i seguenti comuni: S. Giovanni Dosso, San Giacomo Segnate e Poggio Rusco
		Schema n. 69 - (Mantova) Falda acquifera di Revere	—	—	Esclusi i sopraindicati comuni
EMILIA ROMAGNA	Riccione, Cattolica, Misano Adr. e Gabicce Mare	Schema n. 92 - (Montefiorito) invaso sul torrente Ventena di Gemmano	—	Invaso sul fiume Conca. - (Integrativo per ricostituzione della disponibilità attuale)	—
LAZIO . . .	Castelmadama .	Schema n. 105 - NS - Sorgente Simbrivio	Schema n. 66 - Roma	—	—
	Sezze	Schema n. 260 - Pozzi Sardellane	—	Pozzi Sardellane	—
	Vallinfreda . .	Acquedotto esistente sorgenti Monte Aguzzo	—	Sorgente Staffari	—

REGIONE	Comuni e enti vari	Schema di adduzione previsto dal piano approvato	VARIANTI		
			Schemi di adduzione sostitutivi	Schemi di adduzione integrativi	Comuni serviti da schemi di adduzione consortili
	Atina	Acquedotto degli Aurunci	—	Sorgenti Carlotta 1° e 2° in comune di San Biagio Saracinesco	—
	Montenero Sabino	Acquedotto esistente sorgente Partoriella	Acquedotto del Peschiera	—	—
ABRUZZI .	Consorzio acquedotto del Ruzzo	Sorgenti Fossaceca, Mescatore, Vacelliera	—	Sorgente del Pisciarellone	—
CALABRIA . .	Catanzaro, Botricello, Cropani Marina e Sellia Marina	Schema n. 104 - Invaso fiume Melito	Invaso fiume Passante e Simeri	—	—
	Amato, Gimigliano, Marcellinara, Migilerina, Settingiano e Tirolo	Schema n. 104 - Subalveo fiume Corace subalveo fiume Alli	—	Sorgenti Bastarda e Posino in comune di Taverna	—
	Feroleto della Chiesa	Schema n. 36 NA - Sorgente Vecchio acquedotto - Tre Valloni - S. Maria	Sorgente Vina	—	—
	Pentone, Fossato Serralta e Sorbo San Basile	Schemi n. 12 NA e 21 NA e 46 NA - Sorgenti vecchio acquedotto per Catanzaro del Guerniccio e Viscontе - Sorgente vecchio acquedotto di San Basile	Schema n. 90 gruppo Canapia - Vena di Canapia Monaco - Catena - Cuturella in Comune di Taverna	—	—
SICILIA	Giarre e Riposto	Schema n. 148 - Galleria « Pavone » Piedimonte Etneo	Sorgente della Galleria - Cava Grande - in S. Alfio	—	—
	Partinico . . .	Schemi numeri 54 e 39/1 - Sorgenti Ragali e Lago	Schema 39/1 - Sorgente Lago	—	—
	Alcamo, Castellammare del Golfo, Balestrate e Trappeto	Schema n. 39/2 - Sorgente Lago	—	Schema n. 54 - Sorgente Ragali	—

(4096)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1972.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 15 febbraio 1971, n. 10, con il quale l'amministrazione provinciale di Sondrio ha deliberato di classificare provinciale in prolungamento della strada provinciale « Mello-Traona » la strada comunale del « Vallone » che ha inizio all'incrocio tra la strada provinciale « Mello-Traona » e la via Parravicini e termine all'innesto con la strada statale n. 402 « Valeriana », dell'estesa di km. 0 + 230;

Visto il voto 7 settembre 1971, n. 1219, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126, entrando a far parte della strada provinciale « Mello-Traona »;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra l'estesa della strada provinciale in parola diviene di km. 6 + 730;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada in proseguimento di cui alle premesse, dell'estesa di km. 0 + 230 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(3677)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gonzalo Prieto-Oliveira, vice console della Repubblica del Venezuela a Napoli.

(3775)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Samuel E. Taylor, vice console di Liberia a Roma.

(3776)

In data 16 febbraio 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Bernardo Echeverri Ossa, console generale di Colombia a Genova.

(3777)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in Valdagno

Con decreto interministeriale n. 540 in data 5 gennaio 1972 viene rettificata la superficie da mq. 8534 a mq. 7779 dell'immobile sito in comune di Valdagno (Vicenza) denominato Poligono di tiro a segno, trasferito, col precedente decreto interministeriale n. 422 in data 14 gennaio 1969 dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato.

(3748)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Menfi (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.739.368, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4011)

Autorizzazione al comune di Bonemerse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Bonemerse (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.630.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4012)

Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Buseto Palizzolo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 114.836.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4013)

Autorizzazione al comune di Corchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Corchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.910.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4014)

Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Cingoli (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.721.563, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4015)

Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Cappella de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.079.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4016)

Autorizzazione al comune di Corte de' Frati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Corte de' Frati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.782.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4017)

Autorizzazione al comune di Ca' d'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Ca' d'Andrea (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.428.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4018)

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Collevecchio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.873.379, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4019)

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Collalto Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.547.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4020)

Autorizzazione al comune di Chianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Chianni (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.409.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4021)

Autorizzazione al comune di Cartoceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Cartoceto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.137.993, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4022)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Capestrano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.247.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4023)

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Calascibetta (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4024)

Autorizzazione al comune di Custonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Custonaci (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.255.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4025)

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 460.964.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4026)

Autorizzazione al comune di De Rovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di De Rovere (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.532.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4027)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Drizzona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.714.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4028)

Autorizzazione al comune di Fara S. Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Fara S. Martino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.397.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4029)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Floridia (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 299.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4030)

Autorizzazione al comune di Francofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Francofonte (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 437.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4031)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Favignana (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 184.598.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4032)

Autorizzazione al comune di Gratteri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Gratteri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4033)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Marano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.590.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4034)

Autorizzazione al comune di Montefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1972, il comune di Montefano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.382.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4035)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Montelepre (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4036)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.356.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4037)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Oppido Mamertina (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 170.824.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4038)

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Pessina Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.268.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4039)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.256.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4040)

Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Palazzo Adriano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4041)

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Petralia Soprana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.058.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4042)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Ravanusa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 342.658.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4043)

Autorizzazione al comune di Salvirola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Salvirola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.387.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4044)

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Stagno Lombardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.539.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4045)

Autorizzazione al comune di San Romano in Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di San Romano in Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.494.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4046)

Autorizzazione al comune di Serre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di Serre (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.174.616, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4047)

Autorizzazione al comune di S. Marco La Catola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1972, il comune di S. Marco La Catola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.936.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4048)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Sant'Angelo Muxaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4049)

Autorizzazione al comune di S. Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di S. Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4050)

Autorizzazione al comune di S. Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di S. Vito Lo Capo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4051)

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 29 febbraio 1972, il comune di Taormina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 380.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi del 9 marzo 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	578,50	578,50	578,10	578,50	580,25	578,50	578,60	578,50	578,50	578,50
Dollaro canadese	580,50	580,50	565,30	580,50	579,90	580,50	580,50	585,50	580,50	580,50
Franco svizzero	151,76	151,76	150,90	151,76	151,20	151,75	152,60	151,76	151,76	151,75
Corona danese	83,49	83,49	83,80	83,49	84,10	83,49	83,60	83,49	83,49	83,48
Corona norvegese	88,34	88,34	88,18	88,34	88,40	88,34	88,30	88,34	88,34	88,34
Corona svedese	122,20	122,20	122,25	122,20	122,60	122,20	122,28	122,20	122,20	122,18
Fiorino olandese	182,40	182,40	182,80	182,40	183,70	182,40	182,45	182,40	183,40	182,39
Franco belga	13,2070	13,207	13,22	13,2070	13,28	13,20	13,21	13,2070	13,20	13,20
Franco francese	115,69	115,69	115,50	115,69	118,60	115,69	115,65	115,69	115,69	115,69
Lira sterlina	1532 —	1532 —	1535,50	1532 —	1530,50	1532 —	1533 —	1532 —	1532 —	1532 —
Marco germanico	183,55	183,55	184 —	183,55	183,90	183,55	183,60	183,55	183,55	183,50
Scellino austriaco	25,315	25,315	25,32	25,315	25,25	25,31	25,30	25,315	25,31	25,30
Escudo portoghese	21,60	21,60	21,60	21,60	21,50	21,60	21,59	21,60	21,60	21,60
Peseta spagnola	8,7790	8,779	8,83	8,7790	8,88	8,78	8,78	8,7790	8,77	8,77

Media dei titoli del 9 marzo 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	99,575
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,75
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
» 5 % (Città di Trieste)	94,50
» 5 % (Beni esteri)	93,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,075
» 5,50 % » » 1968-83	91,85
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	97,30
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,175
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	96,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,625
» 5,50 % (scad 1° gennaio 1979)	100,15
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 marzo 1972

Valuta	
Dollaro USA	578,55
Dollaro canadese	580,50
Franco svizzero	152,18
Corona danese	83,545
Corona norvegese	88,32
Corona svedese	122,24
Fiorino olandese	182,425
Franco belga	13,208
Franco francese	115,67
Lira sterlina	1532,50
Marco germanico	183,575
Scellino austriaco	25,307
Escudo portoghese	21,595
Peseta spagnola	8,779

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° luglio 1971 al 31 luglio 1971 a norma del Regolamento (CEE) n. 1366/71 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del Regolamento (CEE) n. 756/70, rispettivamente:	
	1. Caseina acida della qualità A	0
	2. Caseina presamica della qualità A	0
	3. Caseinati	0
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0
	c) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune eccettuate le preparazioni in polvere per la fabbricazione dei gelati detti « ice-mix » aromatizzate e/o colorate, avente un tenore in peso, di grassi provenienti dal latte, inferiore al 33 %	0
	d) in caso di esportazione di altre merci	8,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune eccettuate le preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati detti « ice-mix » aromatizzate e/o colorate, avente un tenore in peso, di grassi provenienti dal latte, inferiore al 33 %	0
	b) in caso di esportazione di altre merci	30,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	8,80
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune:	
	1. fabbricate nelle condizioni previste nel Regolamento (CEE) n. 1390/69	0
	2. altre	60,00
	b) in caso di esportazione di merci appartenenti alle sottovoci 18.06 D e 21.07 F della tariffa doganale comune eccettuate le preparazioni in polvere per la fabbricazione di gelati detti « ice-mix » aromatizzate e/o colorate, avente un tenore in peso, di grassi provenienti dal latte, inferiore al 33 %	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	60,00

(1939)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente di sviluppo in Puglia e Lucania

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 1972, registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 102, è stato disposto nei confronti della ditta MATERI Vittorio fu Ferdinando:

a) la rimozione, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 841 del 15 novembre 1963 e del successivo accordo transattivo intervenuto tra l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania e la ditta MATERI Vittorio eredi - del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6);

b) il trasferimento a favore dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania della quota dei predetti terreni ad esso spettante (Ha. 32.23.55).

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

(3700)

Modifiche allo statuto del consorzio di bonifica Palata Reno, con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6476/5304, in data 17 febbraio 1972, è stata approvata una modifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica Palata Reno, con sede in Bologna deliberata dal Consiglio dei delegati in data 22 dicembre 1971.

(3745)

REGIONE PIEMONTE

Variante al piano di zona del rione Cristo del comune di Alessandria

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 19, in data 9 febbraio 1972, è stata approvata la variante al piano di zona del rione Cristo del comune di Alessandria, adottata con deliberazione consiliare n. 243 del 21 aprile 1970.

(3706)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 16 luglio 1971; con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona;

Vista la nota n. 4113/40 del 28 settembre 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Torino dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Torino.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Torino entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6, foglio n. 228

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Torino.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . . cap. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 dell'11 marzo 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data . .

Firma (7) .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3836)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Grosseto

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'8 luglio 1971 con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Grosseto;

Vista la nota n. 1382 del 1° settembre 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Firenze dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuto la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Grosseto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6, foglio n. 227

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Firenze.

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . in via . . cap . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Grosseto, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 dell'11 marzo 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

Firma (7) .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della **invalidità o mutilazione.**

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della Amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3837)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Larino

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'8 luglio 1971, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Larino;

Vista la nota n. 85/71 del 7 settembre 1971 della procura generale presso la corte d'appello di Napoli dalla quale risulta che, nei termini stabiliti, nessuna istanza di ammissione era stata prodotta;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Larino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Larino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato

senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale miliatre di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro vaultazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1972
Registro n. 6, foglio n. 226

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Napoli.

Il sottoscritto . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . in via . . cap . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Larino, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 68 dell'11 marzo 1972).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno .
e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . . .

Firma (7) . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3838)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al bando di concorso a quarantasette posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1970, registro n. 57 Difesa, foglio n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 19 dicembre 1970, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quarantasette posti di vice perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito;

Considerata la necessità di adeguare il bando di concorso sopra citato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico complessivo del ruolo è di ottantotto unità, per effetto del combinato disposto degli articoli 18 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di trentotto unità per la qualifica di perito chimico, fisico e tecno-

logo, di quaranta unità per la qualifica di perito chimico, fisico e tecnologo principale e di dieci unità per la qualifica di perito chimico, fisico e tecnologo capo;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare, sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di perito chimico, fisico e tecnologo principale risultavano complessivamente vacanti ventiquattro posti, compresi quelli di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili nella qualifica predetta al 31 dicembre 1970, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, è di quattro unità;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970 il ruolo dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito presentava complessivamente cinquantadue posti vacanti, tenuto conto dell'accantonamento di un posto ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Considerato, pertanto, che, detratto dal numero (cinquantadue) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stessi, corrispondente a quattro (da riservare al concorso previsto dall'art. 21 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), sono quarantotto i posti da conferire attraverso pubblico concorso e che, quindi, in tale senso deve essere modificato il decreto ministeriale 10 ottobre 1970;

Considerato, infine, che alla data del 31 dicembre 1970 nessun impiegato del ruolo dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito risultava collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

E' indetto un concorso per esami a quarantotto posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, così suddivisi:

ventiquattro posti per l'indirizzo specializzato di chimica;
dodici posti per l'indirizzo specializzato di fisica;
dodici posti per l'indirizzo specializzato di tecnologia.

Art. 2.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a quarantasette posti (aumentati a quarantotto giusta art. 1 del presente decreto) di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 19 dicembre 1970.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione nel termine indicato dall'art. 3 del decreto ministeriale 10 ottobre 1970, saranno invitati a regolarizzarle, qualora le stesse dovessero risultare in contrasto con le modifiche introdotte col presente decreto.

Art. 3.

Il punto 6) dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

6) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, che sia stato conseguito presso un istituto statale o un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi di accesso a carriere impiegatizie statali:

per l'indirizzo specializzato di chimica: diploma di perito industriale con specializzazione in chimica industriale o conciaria o nucleare, o di perito chimico secondo il precedente ordinamento;

per l'indirizzo specializzato di fisica: diploma di perito industriale con specializzazione in elettronica industriale, o elettrotecnica, o energia nucleare, o fisica industriale;

per l'indirizzo specializzato di tecnologia: diploma di perito industriale con specializzazione in industria cartaria, o industria tessile, o industria ottica, o materie plastiche.

Art. 4.

Il penultimo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

Uno degli indirizzi specializzati, tra quelli indicati nell'art. 1 del presente decreto, per il quale intende concorrere.

L'ultimo comma del citato art. 5 è così sostituito:

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua relativa a tale colloquio, da scegliersi fra inglese, francese e tedesco. Ove l'interessato non formuli alcuna dichiarazione al riguardo si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

Art. 5.

L'art. 8 del decreto ministeriale 10 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta e la prova pratica, indicate nel successivo art. 8, si svolgeranno secondo il seguente diario, nella sede a fianco di ciascuna prova indicata:

Prova scritta: 22 maggio 1972, ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma;

Prova pratica:

per l'indirizzo specializzato di chimica: 8 giugno 1972, ore 8,30 presso l'istituto tecnico industriale « G.L. Bernini », via dei Robilant, 2, Roma;

per l'indirizzo specializzato di fisica: 13 giugno 1972, ore 8,30 presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51, Roma;

per l'indirizzo specializzato di tecnologia: 15 giugno 1972, ore 8,30 presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei », via Conte Verde, 51, Roma.

In dipendenza del numero dei concorrenti, le prove pratiche potranno aver luogo per turni, nei suddetti giorni e in quelli successivi.

La suddivisione dei candidati nei vari turni verrà precisata in occasione della prova scritta.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso a seguito della riapertura dei termini dovranno presentarsi, per sostenere le prove d'esame nei giorni indicati nel presente decreto, *senza alcun preavviso* da parte di questa amministrazione.

Al colloquio obbligatorio, previsto dal successivo art. 8, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nella prova pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio obbligatorio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua estera) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo, se superato in base al normale livello di sufficienza od oltre, sarà valutato in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta e nella prova pratica, del voto riportato nel colloquio obbligatorio e di quello ottenuto nel colloquio facoltativo.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

L'art. 9 del decreto ministeriale 10 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti ad esibire, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 7.

L'art. 11 del decreto ministeriale 10 ottobre 1970 è sostituito dal seguente:

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione — da parte del concorrente — della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Art. 8.

L'allegato 3 al bando di concorso (programma d'esame) viene modificato come segue:

PROVA SCRITTA

A) *Primo gruppo di argomenti* (Indirizzo specializzato di chimica).

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Chimica generale:

Costituzione della materia.

Leggi fondamentali della chimica. Cenni di stechiometria.

Chimica inorganica:

Aria, aria liquida, gas rari.

Acque naturali potabili e per usi industriali. Depurazione delle acque. Acqua ossigenata.

Idrogeno, azoto, ossigeno, ozono. Acido nitrico. Ammoniaca.

Alogeni: cloro, fluoro, bromo, iodio e loro composti principali.

Zolfo, anidride solforosa, acido solforico, oleum.

Fosforo e principali composti.

Arsenico e antimonio e loro composti principali.

Sodio, potassio, litio e magnesio e loro composti principali.

Ferro, nichel, zinco, rame: loro composti, metallurgia e leghe principali.

Alluminio, cromo, manganese: loro composti, metallurgia e leghe principali.

Piombo, stagno, mercurio: loro composti, metallurgia e leghe principali.

Radio e isotopi radioattivi.

Carbonio, diamante, grafite: carboni naturali e artificiali, ossido di carbonio, anidride carbonica e carbonati.

Chimica organica:

Idrocarburi saturi, olefinici, acetilenici e loro derivati alogenati.

Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi, eteri ed esteri, ammine, ammidi.

Alcooli e acidi polivalenti, idrati di carbonio, amminoacidi.

Composti cianici ed arsine.

Idrocarburi aromatici e loro derivati alogenati. Nitroderivati e acidi solforici.

Fenoli, chinoni, ammine aromatiche, azocomposti.

Alcooli, aldeidi, chetoni e acidi della serie aromatica.

B) *Secondo gruppo di argomenti* (Indirizzo specializzato di fisica).

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Ottica geometrica: strumenti ottici. Dispersione, spettrometri, spettroscopi, interferenze, interferometri.

Diffrazione, reticolo. Polarizzazione, polarimetri. Unità fotometriche, fotometri, luxmetri. Cenni di tecnica fotografica.

Cenni di termodinamica. Propagazione del calore; il corpo nero; l'irraggiamento. Termometria e calorimetria. Termostati. Manometri, produzione e controllo del vuoto.

Emissione elettronica. Struttura della materia, livelli quantici. Radioattività naturale e artificiale.

Rivelatori e misuratori di radiazioni; macchine acceleratrici.

Fissione e fusione: loro applicazioni.

Strumenti elettronici di comando, controllo e calcolo.

Elementi di automazione.

Elementi di meccanica applicata alle macchine.

Elementi di idraulica. Portata e misura.

Pompe di vario tipo. Ventilatori e compressori. Pompe da vuoto.

Frigoriferi e pompe di calore.

Le principali grandezze elettriche e loro misura.

Elementi di elettronica: circuiti elettronici fondamentali; diodi, triodi, semiconduttori, transistori, termistori.

Impianti e macchine elettriche.

Caratteristiche tecniche dei materiali e controllo della loro rispondenza ai requisiti essenziali.

Strumenti registratori ed oscillografi: caratteristiche e loro impiego.

C) *Terzo gruppo di argomenti* (Indirizzo specializzato di tecnologia).

Svolgimento di un tema sui seguenti argomenti:

Acque industriali e loro trattamento.

Industria dello zolfo e dei suoi composti più importanti.

Produzione del cloro, bromo, fluoro e iodio.
Produzione dell'acido solforico, dell'oleum, dell'acido nitrico e dell'ammoniaca.
Produzione degli idrati e dei carbonati alcalini.
Metallurgia del ferro; ghise ed acciai.
Metallurgia dell'alluminio, magnesio, zinco e rame e loro leghe più importanti.
Metallurgia del piombo, del mercurio e dello stagno e loro leghe più importanti.
Metallurgia del nichel, cromo, manganese e titanio e loro leghe più importanti.
Combustibili fossili e loro utilizzazione.
Petroli: carburanti e lubrificanti e loro tecnologie.
Industria e tecnologia della cellulosa e della carta.
Plastomeri: resine sintetiche e materie plastiche e loro tecnologia.
Elastomeri: caucciù naturale e sintetico e loro tecnologie.
Cuoi artificiali, colle, gelatine e loro tecnologie.
Fibre tessili naturali ed artificiali: loro esame e tecnologia.
Apparecchiature per frantumazione dei materiali solidi, per la separazione dei solidi dai fluidi, per l'agitazione e per la mescolazione nei processi industriali.
Purificazione dei gas, scambiatori di calore, concentrazione ed evaporazione delle soluzioni.
Distillazione, rettifica, essiccamento, estrazione con solventi nei processi industriali.

Il candidato dovrà dare, nello svolgimento del tema, anche sviluppo a quanto, di ciascun argomento, possa avere attinenza con applicazioni nel campo degli esplosivi, degli aggressivi chimici e dei prodotti per autotrazione.

PROVA PRATICA

Per l'indirizzo specializzato di chimica:
Esecuzione di una prova pratica, con relazione scritta, costituita dall'analisi quantitativa di una soluzione inorganica, con determinazione di un componente per via volumetrica o per via ponderale;

Per l'indirizzo specializzato di fisica:
Esecuzione di una prova pratica, con relazione scritta, costituita da una misura di controllo di carattere meccanico od ottico od elettrico o da una misura di grandezza caratteristica di un circuito elettronico;

Per l'indirizzo specializzato di tecnologia:
Esecuzione di una prova pratica, con relazione scritta, costituita da prove tecnologiche sulla carta e sui cartoni, o dall'esame microscopico ed analisi qualitativa di fibre tessili e di loro miscele o dalla determinazione delle caratteristiche meccaniche od elettriche di una materia plastica.

COLLOQUIO

A) *Obbligatorio*:

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Nozioni di matematica:
Potenze ad esponente reale; equazioni esponenziali, logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche.
Media aritmetica semplice e ponderale, media geometrica, numeri complessi e operazioni relative, forma trigonometrica e forma vettoriale.
Le funzioni e la loro rappresentazione grafica, coordinata, coordinate logaritmiche e loro impiego.
Equazioni della retta, della circonferenza, delle coniche e qualche proprietà elementare che ne deriva.
Trigonometria:
Elementi di trigonometria, grafico delle funzioni circolari.
Formule di addizione, moltiplicazione e bisezione degli archi.
Identità ed equazioni trigonometriche.

3) Elementi di chimica industriale:
Vetri, ceramiche, refrattari.
Materie plastiche.
Acque industriali e loro controllo.
Combustione, combustibili e lubrificanti.
Principali metalli e leghe di uso industriale e loro tecnologie.
Elementi sulla corrosione e nozione sui mezzi protettivi.

4) Elementi di fisica industriale:
Principali meccanismi di trasmissione con particolare riferimento ai ruotismi, alle trasmissioni flessibili, al meccanismo di bielle e di manovella.
Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici, saldature e trattamenti superficiali.
Termologia, termometria, nozioni sul funzionamento delle macchine termiche.
Ottica e principali strumenti ottici, nozioni di fotometria.
Metrologia meccanica. Misure di lunghezze, di densità, di tempo, di velocità, di quantità di calore, di pesi, di resistenze (dinamometri).
Elettrologia. I fenomeni principali di elettrostatica; principi di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori.

5) Argomenti facenti parte del gruppo prescelto dal candidato per la prova scritta.

6) Nozioni sulla legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni.

7) Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati e degli operai dello Stato.

B) *Facoltativo* (lingue estere):
Lettura e traduzione in italiano di un brano di letteratura tecnica dalla lingua straniera prescelta dal candidato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1972
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 245

(4151)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso al posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « litografo levigatore e granitore » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 1ª del 1° gennaio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1971, registro n. 54 Difesa - pers. civ., foglio 364, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso al posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « litografo levigatore e granitore » specializzato.

(3826)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « litografo veritipista » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 1ª del 1° gennaio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1971, registro n. 54 Difesa - pers. civ., foglio n. 365, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « litografo veritipista » specializzato.

(3827)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operai dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname » specializzato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 1ª del 1° gennaio 1972, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1971, registro n. 55 Difesa - pers. civ., foglio n. 306, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname » specializzato.

(3828)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515 recante norme per i concorsi ad agente di cambio;
Visto il proprio decreto 14 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 21 maggio 1971, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;
Visto il proprio decreto 18 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 10 dicembre 1971, con il quale fu costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;
Considerato che il dott. Medoro Ferorelli, presidente della deputazione della borsa valori di Roma, membro della commissione sopraindicata in rappresentanza della deputazione stessa, ha lasciato, dal 1° dicembre c.a., la direzione della Banca di Italia, sede di Roma per sopraggiunti limiti di età e che non facendo più parte della suddetta deputazione, non potrà partecipare ai lavori della commissione;
Vista la lettera della deputazione della borsa valori di Roma in data 20 dicembre 1971, n. 577, con la quale viene designato per la sostituzione del dott. Medoro Ferorelli, il nuovo direttore della Banca d'Italia, sede di Roma e presidente della deputazione stessa dott. Guglielmo Mancini;

Decreta:

Il dott. Guglielmo Mancini, presidente della deputazione della borsa valori di Roma, viene nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per la nomina di tredici agenti di cambio presso la borsa valori di Roma indetto con decreto ministeriale 14 aprile 1971, in sostituzione del dottor Medoro Ferorelli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1972
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 205

(3702)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;
Visto il proprio decreto 19 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1971, con il quale è stato indetto il concorso. per la nomina a dieci posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli;
Visto il proprio decreto 7 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 19 luglio 1971, con il quale fu cosituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;
Considerato che il dott. Guglielmo Mancini, presidente della deputazione della borsa valori di Napoli, membro della commissione sopraindicata in rappresentanza della deputazione stessa, ha lasciato, la direzione della Banca d'Italia, sede di Napoli, in seguito a trasferimento e che non facendo più parte della suddetta deputazione, non potrà partecipare ai lavori della commissione;
Vista la lettera della deputazione della borsa valori di Napoli in data 16 dicembre 1971, n. 66, con la quale viene designato per la sostituzione del dott. Guglielmo Mancini, il nuovo direttore della Banca d'Italia, sede di Napoli e Presidente della deputazione stessa dott. Guido Giglioli;

Decreta:

Il dott. Guido Giglioli, presidente della deputazione della borsa valori di Napoli viene nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per la nomina di 10 agenti di cambio presso la borsa valori di Napoli indetta con decreto ministeriale 19 dicembre 1970, in sostituzione del dottor Guglielmo Mancini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1972
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 384

(3703)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 13018 e n. 13019 in data 16 novembre 1971, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1969;
Viste le rinunzie del dott. D'Andrea Pietro alla condotta medica di S. Arsenio e del dott. Caruso Teodoro a quella del comune di Sarno, frazione Episcopio;
Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria i dottori D'Andrea Pietro e Caruso Teodoro;
Considerato che i dottori Matteo Antonio e D'Avino Ugo, all'uopo interpellati, hanno dichiarato di accettare le condotte di cui innanzi;
Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:
1) Matteo Antonio: S. Arsenio;
2) D'Avino Ugo: Sarno, frazione Episcopio.

I sindaci dei comuni di S. Arsenio e di Sarno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 19 febbraio 1972

Il medico provinciale: GALLO

(3866)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1971, n. **2.**

Bilancio di previsione della regione Basilicata per l'esercizio 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 25 *gennaio* 1972)

(2782)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.